

# Chiusura delle indagini ed esercizio dell'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali

Lavorare con l'EPPO a livello decentralizzato –  
Materiali di formazione per procuratori e giudici istruttori



Co-funded by the Justice Programme of the European Union 2014-2020



# Modalità di chiusura dell'indagine

---

## Regolamento 2017/1939 (regolamento EPPO)

Articolo 10(3) del regolamento EPPO:


- (a) **portare** un caso **in giudizio** a norma dell'articolo 36(1), (3) e (4);
- (b) **archiviare** un caso a norma dell'articolo 39(1), lettere da a) a g);
- (c) applicare una **procedura semplificata di azione penale** e incaricare il procuratore europeo delegato di agire **ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo** nel caso a norma dell'articolo 40;
- (d) **rinvviare un caso alle autorità nazionali** a norma dell'articolo 34(1), (2), (3) o (6);

Articolo 35(1): “Quando **ritiene che l'indagine sia giunta a conclusione, il procuratore europeo delegato incaricato** del caso presenta al procuratore europeo incaricato della supervisione una relazione contenente una **sintesi del caso** e un **progetto di decisione di esercitare o no l'azione penale dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale** o di valutare un **rinvio** del caso, un **archiviazione** o una **procedura semplificata di azione penale** ai sensi degli articoli 34, 39 o 40. ...”.

V. articolo 2 del regolamento interno (Decisione 003/2020 del collegio) e decisione sul regime linguistico interno (Decisione 002/2020 del collegio): La lingua di lavoro interna è l'inglese.

V. anche Articolo 56 del regolamento interno.

# Processi di informazione nel decidere come chiudere l'indagine



**Nota:**  
DE, FR, IT, EE  
sono solo un  
esempio –  
potrebbero  
essere altri  
Stati membri  
partecipanti

# Articolo 36 - Esercizio dell'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali



Articolo 36(1) del regolamento EPPD: “Quando il **procuratore europeo delegato** presenta un **progetto di decisione in cui propone di portare un caso in giudizio**, la camera permanente, seguendo le procedure di cui all’articolo 35, decide su tale progetto entro 21 giorni. La camera permanente non può decidere di archiviare il caso se un progetto di decisione propone di portarlo in giudizio.”

Articolo 13(1) del regolamento EPPD: “I **procuratori europei delegati** agiscono **per conto dell’EPPD nei rispettivi Stati membri** e dispongono degli **stessi poteri dei procuratori nazionali** in materia di indagine, **azione penale** e atti volti a **rinvviare casi a giudizio**, in aggiunta e fatti salvi i poteri specifici e lo status conferiti loro e alle condizioni stabilite dal presente regolamento. ...”

**Scelta del foro dove esercitare l’azione penale: in principio** (art. 36(3)) è lo **Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato, in subordine** (art. 36(3)): **un altro SM**, se vi sono motivi sufficientemente giustificati per procedere in tal senso, tenuto conto dei **criteri stipulati all'articolo 26 (4) e (5)**

**Possibilità di riunire** vari procedimenti in un unico SM (art. 36(4), consideranda 67, 68)

**Controllo giurisdizionale** (considerando 87(2): “... **gli organi giurisdizionali nazionali, al più tardi nella fase processuale**”.

Sulle camere, v. anche articoli 14 - 24 del regolamento interno.

# Articolo 36 - Esercizio dell'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali



Articolo 36(1) del regolamento EPPD: “Quando il **procuratore europeo delegato** presenta un **progetto di decisione in cui propone di portare un caso in giudizio**, la camera permanente, seguendo le procedure di cui all’articolo 35, decide su tale progetto entro 21 giorni. La camera permanente non può decidere di archiviare il caso se un progetto di decisione propone di portarlo in giudizio.”

Articolo 36(4) del regolamento EPPD: “Prima di decidere di portare un caso in giudizio, la **camera permanente** competente può, su proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso, **decidere di riunire vari procedimenti**, qualora diversi procuratori europei delegati abbiano condotto indagini nei confronti della stessa o delle stesse persone, affinché l’azione penale sia esercitata dinanzi agli organi giurisdizionali di un unico Stato membro che, in conformità del suo diritto, ha giurisdizione per ciascuno di detti procedimenti.”

**Possibilità di riunire** vari procedimenti in un unico SM (art. 36(4), consideranda 67, 68)

V. anche articoli 49 - 51 del regolamento interno su riassegnazione /riunione /separazione dei casi.

# Articolo 36 - Esercizio dell'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali

Articolo 36(1) del regolamento EPPO:

“Quando il **procuratore europeo delegato** presenta un **progetto di decisione in cui propone di portare un caso in giudizio**, la camera permanente, seguendo le procedure di cui all'articolo 35, decide su tale progetto entro 21 giorni. La camera permanente non può decidere di archiviare il caso se un progetto di decisione propone di portarlo in giudizio.”

Quali tipi di decisione di azione penale disponibili a norma del diritto nazionale del PED incaricato ricadrebbero sotto una **“decisione che propone di portare un caso in giudizio”**?

- Solo imputazioni?
- O altre alternative equivalenti a norma del diritto nazionale? E quali sarebbero queste?
- Qual è la differenza con l'articolo 40 (procedure semplificate di azione penale)?

Quale è, a norma del diritto nazionale, la **soglia** cui deve arrivare il procuratore prima di poter portare un caso a processo?

# Articolo 36 - Esercizio dell'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali



Articolo 36(6) del regolamento EPPD: “Se necessario **ai fini del recupero, seguito amministrativo o monitoraggio**, l’ufficio centrale **comunica** la decisione di esercitare l’azione penale **alle autorità nazionali competenti, alle persone interessate e alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell’Unione interessati.**”

## Obblighi di informazione

- Per finalità specifiche: **recupero, seguito amministrativo o monitoraggio**

## A chi?

- **autorità nazionali** competenti: autorità amministrative? altre autorità?
- **persone interessate**: partecipanti a procedimenti penali? altre persone?
- **istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione interessati**: Commissione? OLAF, altri?

**Canali di comunicazione?** (perché “l’ufficio centrale”, e non il PED incaricato del caso?)

# Articolo 39 - Archiviazione del caso

---

Articolo 39(1) del regolamento EPPD: “Se l’esercizio dell’azione penale è divenuto impossibile a norma del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, la camera permanente decide, sulla base di una relazione fornita dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, di **archiviare il caso** nei confronti di una persona per **uno dei motivi seguenti**:

- (a) **morte** dell’indagato o dell’imputato o **liquidazione** della persona giuridica indagata o imputata;
- (b) **infermità mentale** dell’indagato o dell’imputato;
- (c) **amnistia** concessa all’indagato o all’imputato;
- (d) **immunità** concessa all’indagato o all’imputato, a meno che non sia stata revocata;
- (e) scadenza del **termine legale** nazionale per l’esercizio dell’azione penale;
- (f) **pronuncia del provvedimento definitivo** nei confronti dell’indagato o dell’imputato in relazione ai medesimi fatti;
- (g) **mancaza di prove pertinenti.**”

Considerando 81: “... I motivi di archiviazione di un caso sono stabiliti in modo esaustivo nel presente regolamento.”



# Articolo 39 - Archiviazione del caso

---

Articolo 39(1) del regolamento EPPD: “... a norma del **diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato**, ... decidere di **archiviare il caso** nei confronti di una persona per **uno dei motivi seguenti**:

(a) ... (g) ...”

Considerando 81: “... I motivi di archiviazione di un caso sono stabiliti in modo esaustivo nel presente regolamento.”

- **a norma del diritto dello Stato membro:**
- **norme di attuazione applicabili in base alla procedura penale nazionale dello Stato membro del PED incaricato / del vostro Stato membro?**

# Articolo 39 - Archiviazione del caso

---

Articolo 39(2) del regolamento EPPO: “Una decisione ai sensi del paragrafo 1 **non preclude ulteriori indagini sulla base di nuovi fatti** che non erano noti all’EPPO al momento della decisione e che diventano noti successivamente alla stessa. La decisione di riaprire le indagini sulla base di tali nuovi fatti è adottata dalla camera permanente competente.”

- Conseguenze dell’archiviazione: in principio, **preclude ulteriori indagini**

Articolo 39(3): “Qualora sia competente ai sensi dell’**articolo 22 (3)**, l’EPPO archivia un caso soltanto previa **consultazione delle autorità nazionali dello Stato membro** di cui all’articolo 25 (6). ...”

- **Obblighi di consultazione:** Proposta del caso alla magistratura nazionale
- V. Articolo 58 del regolamento interno.

# Articolo 40 - Procedure semplificate di azione penale

Articolo 40(1) del regolamento EPPO: “Se il diritto nazionale applicabile prevede una procedura semplificata di azione penale volta alla pronuncia del provvedimento definitivo nel caso sulla base di termini convenuti con l’indagato, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può proporre alla camera permanente competente, a norma dell’articolo 10 (3), e dell’articolo 35 (1), di applicare tale procedura conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.”

- **il diritto nazionale applicabile** prevede una **procedura semplificata di azione penale**
- volta alla pronuncia del **provvedimento definitivo**
- sulla base / previo rispetto di **termini convenuti con l’indagato**
- **condizioni previste dal diritto nazionale**

Siffatte procedure semplificate di azione penale esistono nel diritto nazionale?

Quali sono i dettagli e le modalità di tali procedure semplificate di azione penale?

Che cosa le distingue dalle misure per portare un caso in giudizio a norma dell’art. 36?

# Articolo 40 - Procedure semplificate di azione penale

---

Articolo 40(2) del regolamento EPPO: “La camera permanente adotta una decisione sulla proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso tenendo conto dei motivi seguenti:

- (a) la **gravità del reato**, sulla base, **in particolare**, del **danno** arrecato;
- (b) la **volontà** dell’indagato di **riparare il danno** causato dalla condotta illecita;
- (c) la conformità dell’uso della procedura agli **obiettivi generali e ai principi di base dell’EPPO** di cui al presente regolamento. ...”

- Il collegio adotta **direttive** sull'applicazione di tali motivi
- Criteri: Devono essere **tutti presenti**, oppure sono **alternativi**?

# Articolo 40 - Procedure semplificate di azione penale

Articolo 40(1) del regolamento EPPO: “... Qualora l’EPPO eserciti competenza in relazione ai **reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/1371 e il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un’altra vittima**, il procuratore europeo delegato incaricato del caso **si consulta con le autorità nazionali incaricate dell’azione penale** prima di proporre l’applicazione di una procedura semplificata di azione penale.”

- **Obblighi di consultazione:** Proposta del caso alla magistratura nazionale
- V. articoli 61 e 62 del regolamento interno.

Articolo 40(3) del regolamento EPPO: “Se la camera permanente è d’accordo con la proposta, il procuratore europeo delegato incaricato del caso **applica la procedura semplificata di azione penale conformemente alle condizioni previste nel diritto nazionale**, indicandolo nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Una volta che la procedura semplificata di azione penale sia stata ultimata in seguito all’adempimento dei termini convenuti con l’indagato, la camera permanente incarica il procuratore europeo delegato di **agire ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo nel caso.** “

- **Applicazione a norma del diritto nazionale**

# Articolo 34 - Rinvii e trasferimenti di procedimenti alle autorità nazionali

L'EPPO **rinvia** i casi alle autorità nazionali se

- non costituiscono un reato a norma degli articoli 22 e 23
- non sussistono più le condizioni specifiche per l'esercizio della sua competenza stabilite all'articolo 25 (2) e (3) del regolamento EPPO
- l'EPPO considera di archiviare un caso nel quale ha esercitato una competenza ai sensi dell'articolo 22 (3) del regolamento EPPO o qualora il danno arrecato all'Unione non sia superiore al danno arrecato a un'altra vittima

Il collegio può emanare direttive che consentano alla camera permanente di **trasferire** un caso alle autorità nazionali

- se il danno arrecato all'UE è inferiore a €100 000 e qualora a norma delle direttive emanate dal collegio la gravità del reato o la complessità del caso non richiedano indagini a livello europeo

Procedure in caso di reati che esulano dalla competenza dell'EPPO

- Articolo 34(5) del regolamento EPPO: Se entro un termine massimo di 30 giorni le autorità nazionali competenti non accettano di farsi carico del caso, l'EPPO rimane competente (salvo i casi di cui agli articoli 22 e 23).
- Articolo 34 (7), (8) del regolamento EPPO: **trasferimento** del fascicolo all'autorità nazionale, l'EPPO si astiene dall'adottare ulteriori misure d'indagine o inerenti all'azione penale e chiude il caso, **notifica/informazione** alle pertinenti autorità nazionali, istituzioni dell'Unione (OLAF, ecc.), persone indagate o imputate, vittime del reato

V. anche Articolo 57 del regolamento interno.

# Articolo 35 – Chiusura delle indagini

---

Articolo 35(1) del regolamento EPPO: Quando ritiene che l'indagine sia giunta a conclusione, il PED incaricato del caso


- presenta, **al procuratore europeo incaricato della supervisione,**
- una **relazione contenente una sintesi del caso e un progetto di decisione**
- Il **PE** trasmette tali documenti alla camera permanente competente, corredandoli, **ove necessario, della propria valutazione**
- Se la camera permanente decide **conformemente a quanto proposto dal PED, quest'ultimo procede di conseguenza**

Non è richiesto che la camera permanente riprenda in esame il fascicolo, ma ai sensi dell'art. 10(6): Tutto il materiale riguardante un caso è accessibile, su richiesta, alla competente camera permanente ai fini della preparazione delle decisioni.

Articolo 35(2): Qualora ritenga di **non decidere conformemente a quanto proposto dal PED**

- **la camera permanente procede**, ove necessario, **a un proprio riesame del fascicolo**
- prima di **adottare una decisione definitiva** (ove possibile senza ulteriori interventi del PED) o
- di **impartire ulteriori istruzioni al PED** – p.es. indagini supplementari nell'ottica di portare il caso a giudizio anziché archivarlo, o cambiamento delle condizioni che l'imputato deve soddisfare (art. 40, procedura semplificata di azione penale)

# Processi decisionali alla chiusura dell'indagine



**Nota:**  
DE, FR, IT, EE sono solo un esempio – potrebbero essere altri Stati membri partecipanti



# Decisioni da prendere a norma del diritto nazionale

Articolo 5(3) del regolamento EPPO: “Le indagini e le azioni penali a nome dell’EPPO sono disciplinate **dal presente regolamento. Il diritto nazionale** si applica **agli aspetti non disciplinati dal presente regolamento**. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, **il diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro il cui procuratore europeo delegato è incaricato del caso** ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1. Qualora un aspetto sia disciplinato sia dal diritto nazionale che dal presente regolamento, prevale quest’ultimo.”

Articolo 13(1) del regolamento EPPO: “I **procuratori europei delegati** agiscono **per conto dell’EPPO nei rispettivi Stati membri** e dispongono degli **stessi poteri dei procuratori nazionali** in materia di indagine, **azione penale** e atti volti a **rinvviare casi a giudizio**, in aggiunta e fatti salvi i poteri specifici e lo status conferiti loro e alle condizioni stabilite dal presente regolamento. I procuratori europei delegati sono responsabili delle indagini e **azioni penali da essi stessi avviate, ad essi assegnate** o da essi rilevate avvalendosi del diritto di **avocazione**.”

I procuratori europei delegati sono altresì responsabili di **portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l’imputazione**, partecipare all’**assunzione delle prove** ed esercitare i rimedi **disponibili in conformità del diritto nazionale**.

# Procedimenti penali / fase processuale

**Articolo 86 TFUE:** “(2) [l’EPPO] esercita l’azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri...

(3) I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto dell’[EPPO], le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all’ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell’esercizio delle sue funzioni.”

Articolo 5(3) del regolamento EPPO: “... **Il diritto nazionale** si applica **agli aspetti non disciplinati dal presente regolamento**. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, **il diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro il cui procuratore europeo delegato è incaricato del caso** ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1. Qualora un aspetto sia disciplinato sia dal diritto nazionale che dal presente regolamento, prevale quest’ultimo.”

Articolo 13(1) del regolamento EPPO: “... I procuratori europei delegati sono altresì responsabili di **portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l’imputazione**, partecipare all’assunzione delle prove ed esercitare i rimedi **disponibili in conformità del diritto nazionale**.

- Procedimenti penali / fase processuale governati dal diritto nazionale
- v. anche regolamento EPPO: Art. 36 (5) (competenza dell’organo giurisdizionale nazionale), art. 37 (2) (valutazione delle prove), art. 40 (1) (procedura conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale), art. 42 (1) (controllo degli organi giurisdizionali nazionali), art. 45 (2) (fascicolo)

---

# Grazie per la vostra attenzione

---

[WWW.EUROPEAN.LAW](http://WWW.EUROPEAN.LAW)